



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 396/17/CONS

**ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35
IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE
E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI LICENZE
MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI
PER L'USO ON LINE NEL MERCATO INTERNO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 ottobre 2017;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante "*Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*", di seguito SIAE;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante "*Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante "*Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”, di seguito *Decreto*;

VISTO in particolare l’art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nel quale è previsto che il *Decreto* medesimo, nel recepire la direttiva 2014/26/UE, “stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso on line di opere musicali nel mercato interno”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTO il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*” e, in particolare, l’art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed il *Decreto*;

VISTI in particolare i seguenti “considerando” della Direttiva 2014/26/UE alla luce dei quali deve essere letta la normativa nazionale di recepimento:

- il considerando n. 8 secondo cui la Direttiva intende “*coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza*”;
- il considerando n. 9 secondo cui la Direttiva intende “*stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni*”;
- il considerando n. 33 secondo cui “*al fine di garantire che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di ottemperare agli obblighi di cui alla presente direttiva, gli utilizzatori dovrebbero fornire loro le informazioni pertinenti sull’utilizzo dei diritti rappresentati da detti organismi di gestione collettiva. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali, che pertanto non rientrano nella definizione di utilizzatori contenuta nella presente direttiva. Inoltre, le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (...)”;

- il considerando n. 40 secondo cui “[n]el settore della musica on line, in cui la gestione collettiva dei diritti d’autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di organismi di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme che sanciscano le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso on line, inclusi i relativi testi, da parte di organismi di gestione collettiva”;

CONSIDERATO che il *Decreto* in oggetto assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare è previsto che l’Autorità:

- stabilisce le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del *Decreto* da parte degli organismi di gestione collettiva diversi da SIAE e delle entità di gestione indipendenti;
- verifica l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del *Decreto*, fornendo altresì alla Commissione europea un elenco degli organismi di gestione collettiva con sede sul territorio italiano con i relativi aggiornamenti;
- in ossequio a quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del *Decreto* vigila in particolare sulla adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati *standard* in materia di *governance* e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali *on line* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;
- entro tre mesi dall’entrata in vigore del *Decreto*, con proprio regolamento disciplina le procedure dirette all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie in attuazione di quanto previsto dai citati artt. 40 e 41 del *Decreto* ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza;
- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che secondo l'art. 41, comma 1, del *Decreto*, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di:

- a) mancata osservanza del criterio della diligenza professionale nell'attività di riscossione e gestione dei proventi, in violazione dell'art. 14, comma 1, del *Decreto*;
- b) mancata osservanza del criterio della gestione sana e prudente delle somme ricevute nell'intermediazione dei diritti, nell'interesse dei titolari dei diritti, in violazione dell'art. 14, commi 4 e 5, del *Decreto*;
- c) mancata informazione ai titolari dei diritti sulla gestione da parte degli organismi di gestione collettiva che abbiano loro attribuito proventi o effettuato pagamenti nel corso dell'anno precedente, in violazione dell'art. 24 del *Decreto*;
- d) mancata informazione sulla gestione di diritti amministrati nell'ambito di accordi di rappresentanza, in violazione dell'art. 25 del *Decreto*;
- e) mancata pubblicazione sul sito internet delle informazioni volte a proporre condizioni contrattuali di adesione trasparenti, nonché sulla politica generale di distribuzione degli importi, sulle spese di gestione, sugli accordi di rappresentanza, sulla gestione dei reclami e la risoluzione delle controversie, in violazione dell'art. 26 del *Decreto*;
- f) mancata tempestiva messa a disposizione, per via elettronica e su richiesta motivata, di ulteriori informazioni nei confronti di organismi di gestione collettiva per conto di cui sono gestiti diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o nei confronti di qualsiasi titolare di diritti od utilizzatore, in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata e secondo le modalità minime comuni stabilite con il decreto di cui al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in violazione dell'art. 27 del *Decreto*;
- g) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata messa a disposizione delle informazioni necessarie, nonché mancata adozione di misure ragionevoli per garantire la correttezza e l'integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere le informazioni commerciali sensibili, in violazione dell'art. 31 del *Decreto*;
- h) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata previsione di procedure per la correzione delle informazioni rese in base agli artt. 30 e 31 e mancata correzione delle stesse su motivata segnalazione, nonché mancata possibilità di trasmettere le informazioni sulle opere oggetto di licenza, anche in ipotesi di accordi di rappresentanza tra organismi di gestione collettiva, in violazione dell'art. 32 del *Decreto*;
- i) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata verifica del corretto utilizzo delle opere musicali *on line* in relazione ai diritti concessi, in violazione dell'art. 33 del *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che secondo l'art. 41, comma 2, del *Decreto*, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie 20.000 euro a 100.000 euro in caso di:

- a) imposizione ai titolari dei diritti di obblighi non oggettivamente necessari per la loro protezione, in violazione dell'art. 4, comma 1, del *Decreto*;
- b) mancata possibilità per i titolari dei diritti di scegliere l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente cui affidare la gestione dei propri diritti, indipendentemente dalla nazionalità, salvo quanto previsto dall'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in violazione dell'art. 4, comma 2, del *Decreto*;
- c) indebito pregiudizio alla possibilità per i titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, in violazione dell'art. 4, comma 5, del *Decreto*;
- d) mancata separazione contabile dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento dalle altre attività degli organismi di gestione collettiva, in violazione dell'art. 14, comma 2, del *Decreto*;
- e) impiego dei proventi dei diritti o delle entrate derivanti dal loro investimento per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, in violazione dell'art. 14, comma 3, del *Decreto*;
- f) imposizione di indebite detrazioni dai proventi dei diritti gestiti in base ad un accordo di rappresentanza o dai proventi del loro investimento, in violazione dell'art. 21, comma 1, del *Decreto*;
- g) mancata osservanza di un criterio di diligenza per la distribuzione dei pagamenti nell'ambito di accordi di rappresentanza, in violazione dell'art. 21, comma 2, del *Decreto*;
- h) mancata distribuzione da parte degli organismi di gestione collettiva, rappresentati da altri, dei pagamenti ricevuti in adempimento di accordi di rappresentanza reciproca, salvo che ricorrano circostanze oggettive, in violazione dell'art. 21, comma 3, del *Decreto*;
- i) mancata trasmissione da parte degli utilizzatori agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendenti, delle informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, nel termine di 90 giorni dall'utilizzazione, salvo impedimenti di carattere oggettivo, in violazione dell'art. 23 del *Decreto*;
- j) mancata elaborazione e pubblicazione su internet della relazione di trasparenza annuale, nonché mancata sottoposizione dei dati contenuti nella stessa ad uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti, in violazione dell'art. 28 del *Decreto*;
- k) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata comunicazione da parte dei fornitori di servizi *on line* agli organismi di gestione collettiva delle informazioni sull'utilizzo effettuato delle opere musicali *on line* o dei diritti esercitati, in violazione dell'art. 33, comma 2, del *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l) nell'ambito delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *on line*, mancata distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù delle licenze multiterritoriali subito dopo la dichiarazione dell'uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile per motivi imputabili al fornitore di servizi *on line*, nonché mancata indicazione delle informazioni riportate all'art. 34, comma 2, a favore dei titolari dei diritti, in violazione dell'art. 34 del *Decreto*;
- m) mancata indicazione delle informazioni di cui all'art. 34, comma 2, e mancata accurata corresponsione degli importi da parte dell'organismo di gestione collettiva mandatario, nonché mancata indicazione delle informazioni di cui all'art. 34, comma 2, e mancata distribuzione degli importi da parte dell'organismo gestione collettiva mandante, in violazione dell'art. 34, comma 3, del *Decreto*;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare attraverso un unico regolamento la materia di cui al *Decreto*, al fine di consentirne una trattazione organica, assicurando l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, quanto alle procedure sanzionatorie, di dare attuazione alle previsioni di cui al *Decreto* attraverso il vigente *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui alla delibera n. 581/15/CONS, il quale è conforme ai principi generali espressi nella legge 18 aprile 1981, n. 689, e richiamati dal *Decreto*, di partecipazione dei soggetti interessati, rispetto del contraddittorio scritto e orale e separazione delle funzioni istruttorie e decisorie;

VISTA la delibera n. 203/17/CONS, del 18 maggio 2017, con la quale è stata avviata una consultazione pubblica al fine di adottare il regolamento attuativo del *Decreto* inteso a disciplinare il settore della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e della concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno secondo i principi e i criteri sopra illustrati;

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte delle seguenti associazioni e società:

Aeranti-Corallo (prot. n. 50633 del 25/07/2015); Sky Italia S.r.l. (SKY) (prot. n. 44398 del 10/07/2017); Associazione per Emittenti Radiotelevisive (APERT) (prot. n. 43787 del 06/07/2017); SCF Consorzio Fonografici (SCF) (prot. n. 42192 del 29/06/2017); Associazione Italiana Editori (AIE) (prot. n. 42436 del 30/06/2017); Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online (UNIVIDEO) (prot. n. 42195 del 29/06/2017); Telecom (prot. n.42150 del 29/06/2017); Discovery Italia S.r.l. (Discovery) (prot. n. 42129 del 29/06/2017); Artisti 7607 (prot. n.42127 del 29/06/2017); Nuovo IMAIE (prot. n. 42090 del 29/06/2017); SIAE (prot. n. 42081 del 29/06/2017); Confindustria Radio Televisioni (CRTV) (prot. n. 42067 del 29/06/2017); Associazioni Fonografici Italiani (AFI) (prot. n. 42055 del 29/06/2017); ITSRIGHT (prot. n. 41865 del 04/07/2017); RAI (prot. n. 41656 del 27/06/2017); Federpreziosi (prot. n. 39017 del 16/06/2017); Federazione Moda Italia (prot. n. 39503 del 19/06/2017); Confcommercio (prot. n. 38985 del 16/06/2017); Federmobili (prot. n. 39019 del 16/06/2017);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (prot. n. 38847 del 16/06/2017);
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) (prot. n. 38695 del 15/06/2017);
Federazione Italiana dettaglianti dell'Alimentazione (FIDA) (prot. n. 38317 del 14/06/2017); Federalberghi (prot. n. 38290 del 14/06/2017);

AVUTO RIGUARDO al complesso delle osservazioni espresse dai numerosi soggetti che hanno partecipato alla consultazione anche attraverso le audizioni svolte con tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e che hanno dato luogo, in sintesi, ai seguenti rilievi:

Art. 1 (Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcune Associazioni non hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento.

Un operatore non ha presentato un contributo.

Alcuni soggetti hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento. In particolare rilevano come le imprese rappresentate dalle varie associazioni di settore, non devono essere ricomprese nella nozione di "utilizzatore", che deve essere circoscritta ai soli soggetti direttamente vigilati dall'Autorità; diversamente si assoggetterebbero agli oneri *ex art. 23 del Decreto* imprese che diffondono musica solo occasionalmente e non a livello professionale in assenza di una diretta finalità lucrativa ed esponendo le stesse a sanzioni sproporzionate rispetto alle loro dimensioni economiche. In particolare, un'Associazione con riferimento a locali serali e discoteche, rileva come questi soggetti devono essere correttamente definiti come "organizzatori" dell'evento di intrattenimento e non "utilizzatori": l'organizzazione dei palinsesti musicali da eseguire o diffondere è invece di competenza dell'esecutore (o responsabile del gruppo musicale) o del dj, soggetti realmente utilizzatori e sottoposti alla vigilanza di SIAE, come anche ai diversi obblighi informativi previsti nel *Decreto*. Infine, un altro soggetto, a sostegno di una potenziale esclusione/restrizione degli obblighi di rendicontazione posti in capo ai suoi associati, fa riferimento al considerando 33 direttiva 2014/26 secondo cui "*le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese*" ed all'art. 22 comma 3 del *Decreto* secondo cui "[l]a concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli" (che attua l'art. 16 commi 1 e 2 della direttiva). Un'Associazione sostiene che alcune delle imprese rappresentate non siano in grado di rendicontare *ex art. 23 del d.lgs. 2017 n. 35*, ma si limitano a diffondere passivamente, come mero sottofondo, opere e materiali protetti predisposti da terzi (radio, tv, web radio e web tv, music provider ecc.). Un soggetto ritiene possibile individuare all'interno dell'art. 23 una differenziazione tale da limitare le incombenze previste in capo agli esercizi commerciali. A tal proposito, un soggetto aveva già proposto una distinzione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

oggetto di proposta di emendamento del d.lgs. succitato, tra utilizzatore attivo e utilizzatore passivo.

Un'Associazione fa leva sull'inciso di cui all'art. 23 in cui si menzionano le "informazioni a disposizione", sostenendo che i pubblici esercizi che ritrasmettono i contenuti diffusi da emittenti radiofoniche, ad esempio, non abbiano a "disposizione" le informazioni, come richiesto dalla norma in esame; l'obbligo di rendicontazione in questi casi decade, poiché le informazioni relative al trasmesso dai pubblici esercizi come musica di sottofondo – per i motivi sopra esposti - non sono nella disponibilità dei pubblici esercizi, meri utilizzatori "passivi" di palinsesti decisi ed organizzati da terzi. Ad avvalorare tale posizione, un soggetto riporta l'esempio francese – Paese in cui la direttiva Barnier ha già trovato applicazione - in cui i pubblici esercizi sono sottoposti all'onere di rendicontazione solo se diffondono musica come elemento essenziale della loro attività (volume alto del suono, scelta mirata di palinsesti musicali ecc.), esonerando invece da tale incombenza bar, ristoranti tradizionali e similari che si limitano a diffondere in sottofondo musica ed altri materiali protetti. Un'Associazione suggerisce di riformulare o integrare la definizione di Utilizzatore nel Regolamento, oppure di inserire nella Delibera AGCOM di accompagnamento al Regolamento una chiara definizione di quelle forme di utilizzo dei repertori tutelati che, non consentendo agli utilizzatori la disponibilità delle informazioni ex art. 23 D. Lgs, costituiscono fattore esimente per i suddetti utilizzatori dagli obblighi previsti dall'articolo sopra richiamato.

Un'Associazione osserva che il *Decreto* non contiene una definizione di "utilizzatore", mentre la stessa è definita nella direttiva (art. 3, lett. k), come "*qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore*". Un soggetto propone sia adottata la seguente definizione di "utilizzatore": "*ogni soggetto che a qualunque titolo intrattiene con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente un rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto o comunque utilizza economicamente opere o altri materiali protetti dalla legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche gestiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b)*".

La nozione di "utilizzatore" non deve essere circoscritta ai soli soggetti direttamente oggetto di vigilanza dell'Autorità nel settore delle comunicazioni. Di uguale avviso un operatore il quale, nel rifarsi alla nozione di "utilizzatore" ex art. 3, lett. k), della direttiva e nel non limitare la stessa ai soli soggetti direttamente oggetto di vigilanza dell'Autorità nel settore delle comunicazioni, propone di eliminare il riferimento all'art. 180 della legge 633/41. Anche un altro soggetto, appare concorde con una nozione di utilizzatore il quanto più aderente possibile a quella prevista nella direttiva.

Alcuni soggetti, in analogia con quanto rilevato da altri, propongono di introdurre la definizione di "utilizzatore" ex art. 3, lett. k) della Direttiva e di "repertorio" ex art. 3, lett. l), della medesima, definito come "*le opere in relazione alle quali un organismo di gestione collettiva gestisce i diritti*". La nozione di "utilizzatore" deve infatti essere coerente con quella prevista nella direttiva 2014/26 anche in relazione a future modifiche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del contesto normativo UE in materia di diritti d'autore e connessi (e.g. proposta di direttiva *Copyright in the digital single market*).

Tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, lett. k) della direttiva devono considerarsi come utilizzatori, tuttavia sono possibili obbligazioni proporzionali anche in base alle dimensioni organizzative ed economiche dei medesimi utilizzatori attraverso accordi di autoregolamentazione che l'Autorità potrebbe favorire.

Un soggetto ritiene che la nozione in commento debba essere la più ampia possibile. Di uguale avviso anche un altro soggetto il quale rileva, in via generale come la nozione di utilizzatore deve essere la più ampia possibile (compreso, ad esempio, il bar di piccole dimensioni) e non deve essere limitata sulla base delle dimensioni economiche del soggetto tenuto al pagamento dei diritti connessi.

Nello specifico poi, riporta le seguenti osservazioni:

- (i) si deve fare riferimento ad ogni soggetto che (non solo intrattiene), ma è tenuto ad intrattenere rapporti con le *collecting*;
- (ii) la qualifica di utilizzatore deve riguardare il semplice utilizzo delle opere e non la circostanza che le stesse siano gestite da intermediari, a causa del problema dei cd. artisti apolidi. In questa nozione deve quindi rientrare pure chi ha utilizzato opere protette anche se la gestione dei diritti non era stata affidata ad alcuna *collecting*;
- (iii) eliminazione dell'aggettivo "economicamente", poiché è dovuto un compenso anche in ipotesi di utilizzazione senza finalità di lucro (cfr. ad esempio l'art. 73 bis l.633/41).

Quindi per "utilizzatore", si deve intendere "*un soggetto che utilizza economicamente opere o altri materiali protetti da diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore e che, pertanto, è tenuto a intrattenere e/o intrattiene con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente un rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto*".

Anche un'Associazione rileva come la nozione di utilizzatore deve essere la più ampia possibile e non può essere limitata ai soggetti direttamente vigilati dall'Autorità e non debba tenere conto delle loro dimensioni economiche. In proposito, propone di inserire una nozione di "utilizzatore" per cui si intende "*un soggetto che utilizza opere o altri materiali protetti da diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore gestiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b) ed è pertanto obbligato a intrattenere con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente un rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto*" (sottolineata la parte di cui si propone la modifica). Si propone l'eliminazione dell'aggettivo "economicamente", poiché è dovuto un compenso anche in ipotesi di utilizzazione senza finalità di lucro (cfr. ad esempio l'art. 73bis della legge n. 633/41).

Un soggetto rileva come la definizione di "utilizzatore" deve essere estesa a tutti i soggetti che anche indirettamente traggano un vantaggio economico dall'utilizzazione delle opere, anche al di là dei soggetti direttamente vigilati dall'Autorità e pure non obbligati ad iscriversi al ROC.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un'Associazione rileva come per “utilizzatore” si deve intendere *“un soggetto che intrattiene un rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente e, attraverso questi, utilizza economicamente opere o altri materiali protetti da diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore gestiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b)”*.

Un'altra Associazione, con riguardo alla nozione di “utilizzatore” propone di anticipare il concetto di utilizzazione rispetto a quello di “intrattenere rapporti con” e di eliminare il riferimento all'utilizzazione economica poiché è dovuto un compenso anche in ipotesi di utilizzazione senza finalità di lucro (cfr. ad esempio l'art. 73 bis l. n. 633/41). La nozione di “utilizzatore” non deve essere circoscritta ai soli soggetti direttamente oggetto di vigilanza dell'Autorità nel settore delle comunicazioni.

Quindi per “utilizzatore”, si deve intendere *“un soggetto che utilizza economicamente opere o altri materiali protetti da diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore gestiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e che è tenuto a intrattenere e/o intrattiene con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente un rapporto contrattuale ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto”*.

Osservazioni dell'Autorità

La nozione di “utilizzatore” di cui all'art. 3, lett. k), della direttiva 2014/26/UE, è ampia ed esclude soltanto la persona fisica che agisce in qualità di consumatore in quanto utilizza un'opera dell'ingegno o materiali protetti per uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, coerentemente a quanto previsto nel diritto interno all'art. 71-*sexies* l. 633/1941. Detta nozione deve tuttavia essere applicata tenendo conto di diverse indicazioni: (a) il principio generale di proporzionalità ex art. 5 del Trattato sull'Unione europea; (b) il considerando 33 della direttiva 2014/26 secondo cui *“Le informazioni richieste dagli organismi di gestione collettiva dovrebbero essere limitate a quanto ragionevole, necessario e a disposizione degli utilizzatori, per consentire a tali organismi di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese.”*; (c) il ruolo imprescindibile dell'autonomia contrattuale di organismi di gestione collettiva, entità di gestione indipendente ed utilizzatori, esercitata anche attraverso le rispettive associazioni di categoria. Ad esso rinviano lo stesso considerando 33, laddove prevede che *“tale obbligo potrebbe essere incluso in un accordo tra un organismo di gestione collettiva e un utilizzatore”*, l'art. 23, comma 1, del Decreto che si riferisce ai *“diversi accordi intervenuti tra le parti”* e ad un *“formato concordato o prestabilito”* per la trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 23, ed infine il comma 3 della medesima norma secondo cui *“[g]li organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore”*; (d) l'eccessiva onerosità per alcune categorie di utilizzatori dell'obbligo di procedere all'invio delle informazioni richieste.

Sulla scorta di tali premesse, l'Autorità ha quindi ritenuto di recepire la nozione di “utilizzatore” di cui all'art. 3, lett. k), della direttiva 2014/26/UE.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento a quanto sostenuto da un soggetto, si rileva che l'art. 23 del *Decreto* ha attribuito l'obbligo di rendicontazione in capo a quegli utilizzatori che hanno la disponibilità delle informazioni necessarie; appare evidente, infatti, che il legislatore non ha introdotto nuove incombenze e nuovi oneri in capo agli esercizi commerciali. Si evidenzia pertanto che gli esercizi commerciali che ritrasmettono contenuti protetti diffusi da altri (emittenti radiofoniche o televisive) rientrano nella nozione di utilizzatori, ma non avendo a disposizione le informazioni di cui al citato art. 23, non sono soggetti all'obbligo di rendicontazione dettagliata. Diverso è il caso dei pubblici esercizi che organizzano la trasmissione dei contenuti protetti, come discoteche o locali in cui si fa musica dal vivo, in quanto l'esecutore (o responsabile del gruppo musicale) o il *dj*, soggetti che materialmente utilizzano i contenuti, agiscono per conto del pubblico esercizio che li ha ingaggiati.

In parziale accoglimento delle osservazioni formulate da altri partecipanti, sempre avuto riguardo alla nozione di "utilizzatore" ed ai connessi obblighi, rileva il ruolo dell'autonomia contrattuale propria degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendenti e degli utilizzatori, esercitata anche attraverso le rispettive associazioni di categoria per definire i tempi e le modalità dell'invio di tutte le informazioni elencate dall'art. 23, anche in espressa deroga alle disposizioni di quest'ultima norma, sulla base di negoziazioni avvenute secondo il criterio della buona fede richiamato all'art. 22, comma 1, ed all'art. 23, comma 3, del *Decreto*. Detti accordi dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: (a) dimensioni economiche degli utilizzatori; (b) dimensioni quantitative e qualitative dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno o dei materiali protetti da diritti connessi; (c) rilievo della loro utilizzazione rispetto all'attività esercitata, se dunque l'utilizzo costituisca un *asset* fondamentale dell'attività considerata (ad esempio discoteche, cinema, teatri, *etc.*) oppure sia semplicemente strumentale alla fornitura di un altro bene o alla prestazione di un diverso servizio (ad esempio, con riguardo agli esercizi commerciali ove è diffusa la cd. musica d'ambiente); (d) presenza oppure assenza di una finalità lucrativa nell'attività dell'utilizzatore; (e) impossibilità materiale o eccessiva onerosità da parte degli utilizzatori per l'invio delle informazioni richieste.

Tutto ciò premesso, la funzione di vigilanza dell'Autorità non potrà che focalizzarsi comunque in via prioritaria sui soggetti che rientrano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Infine, viene inserita anche la nozione di "repertorio", di cui all'art. 3, *lett. l)*, della direttiva 2014/26/UE in accoglimento delle osservazioni di numerosi partecipanti alla consultazione.

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti non hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento.

Un operatore non ha presentato un contributo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un'Associazione condivide sotto un profilo sostanziale e formale l'articolo in commento, così come proposto dall'Autorità.

Un soggetto ritiene necessario che le parti interessate possano adire l'Autorità su base volontaria per la risoluzione delle controversie secondo il metodo delle ADR (*Alternative dispute resolution*) riconoscendole un ruolo di arbitro (*rectius* di arbitratore *ex art. 1349 c.c.*), con costi a carico delle parti proporzionali al risultato dell'accordo ottenuto. A giudizio del proponente, tale previsione consentirebbe ai titolari dei diritti di evitare i ritardi e gli oneri connessi al giudizio ordinario.

Alcuni soggetti ritengono necessaria, al comma 1, *lett. a)*, l'estensione della vigilanza dell'Autorità anche all'intermediazione del diritto d'autore. Un soggetto, inoltre, al comma 1, *lett. b)*, auspica la previsione di un ruolo propositivo da parte dell'Autorità per il miglior funzionamento del mercato, anche tramite funzioni di supporto/mediazione affidate. Diversamente le parti potrebbero affidare all'Autorità il ruolo di arbitratore *ex art. 1349 c.c.* almeno con riguardo ai diritti connessi su base volontaria e tramite procedure di autoregolamentazione. Alcuni operatori, appaiono, poi, nella sostanza presentare una posizione comune con riferimento a dei particolari aspetti: propongono modifiche emendative al testo con riferimento all'art. 2, comma 1, al fine di precisare l'ambito di applicazione del regolamento. Inoltre, con riferimento all'art. 2, comma 2, si propongono gli emendamenti al testo in quanto la prima formulazione rispecchierebbe l'art. 77 della legge tedesca di attuazione, la seconda la nozione UE di stabilimento, più ampia di quella di "sede principale". Con riferimento a quest'ultimo aspetto, anche secondo un soggetto, in relazione all'art. 2, comma 2, l'interpretazione sistematica degli artt. 40, comma 1, e 42, comma 2, del *Decreto* imporrebbe di fare riferimento non alla circostanza che la sede principale sia posta in Italia, ma che il soggetto svolga la sua attività in Italia (cioè chiede di sostituire le parole "*che hanno la loro sede principale*" con quelle "*che svolgono attività*").

Un'Associazione, infine, ritiene opportuno individuare un consesso unitario strumentale all'adozione di tariffe condivise con gli utilizzatori prevedendo al contempo un sistema per cui in caso di mancato accordo sia un soggetto terzo (come l'Autorità) ad individuare le tariffe eque e ragionevoli da applicare.

Osservazioni dell'Autorità

Secondo l'art. 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/26 "[g]li Stati membri garantiscono che il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate e attuate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nel loro territorio sia controllato dalle autorità competenti designate e tale scopo" (sottolineatura aggiunta). La direttiva 2014/26 sembra quindi recepire, in generale, il principio dell'applicazione della legge del paese d'origine degli organismi di gestione collettiva, già applicato in altri ambiti della legislazione dell'Unione Europea ed in particolare nella disciplina della fornitura di servizi di media audiovisivi di cui alla direttiva 2010/13/UE. Tuttavia l'art. 2 della citata direttiva 2010/13/UE contiene diversi criteri per valutare ove un fornitore di servizi di media audiovisivi sia effettivamente stabilito, al di là del luogo ove è formalmente posta la sua sede principale, al fine di evitare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fenomeni di cd. *forum shopping*. Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 della direttiva e 42 del *Decreto*, l'Autorità si riserva comunque di valutare l'effettivo stabilimento nel territorio italiano di un organismo di gestione collettiva o di una entità di gestione indipendente, conformemente al più ampio quadro risultante dal diritto dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con riferimento alle proposte di istituzione di un tavolo tecnico e al ruolo dell'Autorità quale sede di risoluzione alternativa delle controversie, si rimanda alle osservazioni conclusive della presente delibera.

Art. 3 (Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti non hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento.

Altri soggetti condividono sotto un profilo sostanziale e formale l'articolo in commento, così come formulato dall'Autorità.

Un'Associazione, nel condividere l'impostazione dell'articolo, osserva che per gli utilizzatori può essere problematico sapere se la segnalazione di inizio dell'attività è stata effettivamente presentata e registrata dall'Autorità; suggerisce, pertanto di attuare un sistema di pubblicazione sul sito dell'Autorità, in modo che gli utilizzatori possano venire a conoscenza certa del fatto che l'attività degli intermediari è iniziata legittimamente.

Un'altra Associazione concorda con la previsione, ma osserva che nel modulo si fa riferimento ai "membri", intesi probabilmente come "titolari dei diritti", coerentemente con gli organismi di gestione collettiva, ma non con le entità di gestione indipendenti.

Un soggetto condivide la previsione dell'art. 3, in cui si precisa anche che l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'Autorità, tuttavia, per completezza, evidenzia che la disciplina è inspiegabilmente circoscritta all'ipotesi dell'inizio dell'attività da parte di nuovi soggetti collettivi operanti nell'ambito dei (soli) diritti connessi al diritto d'autore, nulla prevedendo nel caso in cui un nuovo organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente abbiano ad oggetto l'intermediazione del diritto d'autore. Suggerisce, pertanto, di voler disciplinare anche queste fattispecie attraverso analoghe forme di notifica dell'inizio attività.

Un soggetto, in relazione all'inizio dell'attività (che può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione all'Autorità) propone una lettura dell'art. 3 in linea con l'art. 6 del DPCM del 17 gennaio 2014, per cui i nuovi intermediari sono abilitati a gestire e incassare i compensi che i propri mandanti maturano a decorrere dal primo giorno del mese della data di accredito dell'intermediario.

Alcuni operatori osservano che il *Decreto* non prevede un sistema di doppio binario come quello ipotizzato dall'Autorità all'art. 3, comma 3, che esenta dall'obbligo di comunicazione SIAE assoggettandovi invece tutte le altre *collecting*. Pertanto, sulla base degli artt. 8 e 49 del *Decreto*, tutti i soggetti, compresa SIAE, sono tenuti all'adeguamento organizzativo e gestionale, nonché al rispetto dei requisiti previsti. Gli emendamenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

proposti sono finalizzati ad ottenere l'allineamento del regolamento a quanto previsto dagli artt. 8 e 49 del *Decreto*.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla conoscibilità della data di presentazione della SCIA da parte dei soggetti nuovi entranti, e al conseguente legittimo esercizio dell'attività, si rappresenta che l'Autorità intende assicurare un adeguato sistema di pubblicità attraverso il proprio sito istituzionale. In quest'ottica, si ritiene di accogliere la proposta di un soggetto in ordine alla facoltà di incasso dei compensi a decorrere dal primo giorno del mese della data di presentazione della SCIA dell'intermediario. In relazione all'osservazione di un'Associazione, si è provveduto a integrare il modulo (Allegato B – Modulo 3 – SCIA). Con riferimento alle osservazioni di altri operatori si osserva che l'art. 3 riguarda i soggetti nuovi entranti e non quelli già operanti nel settore.

Art. 4 (Adeguamento organizzativo e gestionale dei soggetti esistenti)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni operatori non hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento.

Un soggetto non ha presentato un contributo.

Alcune Associazioni condividono sotto un profilo sostanziale e formale l'articolo in commento, così come formulato dall'Autorità.

Un soggetto concorda con quanto previsto in materia di modalità di adeguamento gestionale e organizzativo, pur formulando delle osservazioni in proposito. In particolare, nel richiedere di apportare una modifica al modulo per l'adeguamento relativo ai soggetti diversi da SIAE, rileva come non tutti gli enti disciplinati dal *Decreto* assumono necessariamente la forma giuridica di "imprese", così come riportate nel sopracitato modulo. Con riferimento a quest'ultimo punto, il soggetto fa notare come non possano essere riconducibili alla soprannominata categoria gli organismi di gestione collettiva, in quanto gli stessi non hanno, per definizione, scopo di lucro. A tal proposito il soggetto, propone o di richiamare genericamente il concetto di "soggetto giuridico", oppure di prevedere una duplice modulistica (una destinata agli organismi di gestione collettiva e una dedicata agli enti di gestione indipendente). Con riferimento, invece alla comunicazione espressa dell'avvenuto adeguamento, il soggetto concorda con quanto previsto dall'Autorità. Un'Associazione, con riferimento al termine per l'adeguamento gestionale e organizzativo, propone di prevedere una deroga, debitamente motivata, a tale scadenza.

Alcuni soggetti, invece, avanzano delle proposte emendative al testo dell'articolo in commento, funzionali all'assoggettamento di SIAE alla medesima disciplina in tema di adeguamento gestionale e organizzativo prevista per le altre *collecting societies*. In proposito, si propone di modificare il testo eliminando il comma 2, in quanto specificamente riferito a SIAE al fine di prevedere, in tal modo, una disciplina unica e uniforme per tutti i soggetti vigilati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Osservazioni dell’Autorità

La proposta emendativa sopra richiamata, così come motivata da un’Associazione, appare degna di accoglimento, in ragione della portata dell’ambito soggettivo di applicazione dell’adeguamento richiesto ai soggetti interessati. Infatti, la lettura del combinato disposto dell’art. 2, comma 1 (organismo di gestione collettiva) e comma 2 (entità di gestione indipendente) con l’art. 8 (“*Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore*”) rende evidente come nella definizione di “impresa”, possa esser individuata solo la seconda categoria, ovvero l’entità di gestione indipendente, in ragione della finalità di lucro connessa alla natura della stessa, mentre ne rimangono esclusi gli organismi di gestione collettiva. Pertanto, al fine di assicurare una maggiore precisione e coerenza della modulistica predisposta con la normativa di riferimento, è stato modificato il modulo in commento con l’indicazione espressa delle due categorie interessate, ovvero gli organismi di gestione collettiva (OGC) e le entità di gestione indipendente (EGI). Infine, per ragioni di economicità amministrativa, si è preferito integrare il modulo, in luogo di costituirne uno *ad hoc* per ciascuna delle due categorie, specificando all’interno dello stesso che la compilazione è limitata ai soli requisiti previsti per gli OGC e gli EGI.

Le altre proposte emendative sopra riportate, così come le relative motivazioni, non appaiono degne di accoglimento per le seguenti ragioni.

L’introduzione di un regime derogatorio rispetto alla scadenza dell’11 ottobre 2017, così come richiesto da un soggetto, non è accoglibile in ragione della natura perentoria del termine in quanto stabilito dalla normativa primaria, la quale, inoltre, nulla dispone in merito a eventuali regimi derogatori. L’art. 49, comma 1, del *Decreto*, infatti dispone che “*Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, che già operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono al necessario adeguamento organizzativo e gestionale, al fine di rispettare i requisiti ivi previsti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”.

Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte in ordine all’emendamento proposto da alcuni operatori. La introduzione di due articoli distinti, cui corrispondono altrettanti Moduli, risponde semplicemente ad un’esigenza di maggiore chiarezza e semplificazione rispetto agli obblighi fattuali e compilativi previsti per i soggetti *de quo*. Soprattutto con riferimento al Modulo, per SIAE, infatti, in alcuni casi il *Decreto* richiede un dettaglio di informazioni diverso e, conseguentemente, ferma restando l’uniformità della disciplina per SIAE e le altre *collecting*, si è ritenuto preferibile articolare il testo regolamentare come proposto in sede di consultazione.

Art. 5 (Pubblicazione delle informazioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti non hanno presentato osservazioni in ordine all’articolo in commento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un operatore non ha presentato un contributo.

Alcune Associazioni condividono sotto un profilo sostanziale e formale l'articolo in commento, così come formulato dall'Autorità.

Un'Associazione, nel condividere l'orientamento dell'Autorità riguardo alla comunicazione delle variazioni, suggerisce tuttavia di prevedere un meccanismo di conferma almeno annuale (sulla falsariga di quanto avviene per il ROC) della sussistenza dei requisiti di legge.

Un soggetto condivide in termini generali l'impianto dell'art. 5 dello Schema. Ritiene inoltre opportuno che si preveda un termine entro il quale l'Autorità è tenuta a pubblicare le informazioni di cui ai commi 1 e 4, ovvero delle informazioni relative ai soggetti in possesso dei requisiti, ma anche di quelli per cui si sia verificata la sospensione o la cessazione dell'attività come previsto all'art. 41 del *Decreto*.

Alcuni operatori chiedono di coordinare l'art. 5 con l'art. 3. Propongono, inoltre, di considerare anche i requisiti previsti dall'art. 3 (disponibilità di una banca dati e previsione di sistemi di controllo). Infine suggeriscono di eseguire verifiche sul possesso dei requisiti anche su istanza degli utilizzatori.

Un'Associazione giudica eccessivamente lungo il termine di 30 giorni, di cui all'art. 5, comma 3. In proposito, specifica che non è previsto alcun termine entro il quale l'Autorità debba pubblicare gli aggiornamenti, e tale termine dovrebbe essere auspicabilmente molto breve.

Un soggetto suggerisce di inserire tra le informazioni anche il repertorio della *collecting*.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alla richiesta di introdurre un termine entro il quale l'Autorità deve pubblicare l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti ovvero di quelle che non ne sono più in possesso, si osserva in via preliminare che manca nel *Decreto* ogni previsione in tal senso. Tale limite risulterebbe, inoltre, di difficile determinazione, stante il presumibile disallineamento temporale con il quale le comunicazioni delle imprese potranno pervenire all'Autorità. Più in generale, si ritiene che gli emendamenti proposti (inserimento di un termine e aggiornamento annuale dell'elenco) non siano necessari, in quanto a ogni cancellazione di un soggetto dall'elenco dei soggetti abilitati seguirebbe il conseguente inserimento del medesimo nell'elenco dei soggetti non più abilitati. Pertanto un aggiornamento annuale potrebbe risultare non solo inutile, ma addirittura fuorviante.

Con riguardo, invece, alla richiesta avanzata da un altro soggetto di abbreviare il periodo di trenta giorni entro il quale i soggetti devono dare comunicazione scritta del venire meno dei requisiti di cui all'art. 8 ovvero della cessazione dell'attività, l'Autorità ritiene di non accogliere la proposta in quanto la previsione di un termine inferiore rischia di essere eccessivamente gravosa per le imprese, considerando in particolare i casi di eventuale cessazione dell'attività, senza che questo comporti particolari vantaggi per l'attività di vigilanza nel settore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta formulata da alcuni soggetti di richiedere alle imprese anche la pubblicazione di informazioni riguardanti la disponibilità di una banca dati e la previsione di sistemi di controllo e alla richiesta di inserire tra le informazioni da pubblicare anche il repertorio della *collecting*, l'Autorità ritiene che questa tipologia di informazioni attenga alla questione della raccolta, messa a disposizione e trasparenza dei dati, in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 27 e dall'art. 31 del *Decreto* e pertanto reputa non necessario includere tali informazioni tra quelle contenute nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo in commento.

Riguardo alla possibilità suggerita da alcuni soggetti, che la verifica del venir meno dei requisiti ovvero della cessazione dell'attività possa aver luogo non solo di ufficio, ma anche su istanza di utilizzatori e delle *collecting*, l'Autorità non ritiene necessario inserire tale specifica, in quanto l'Autorità è già tenuta a tener conto delle istanze eventualmente ricevute, che costituirebbero parte del patrimonio informativo sulla cui base l'Autorità svolge le proprie verifiche.

Art. 6 (Vigilanza e sanzioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni operatori non hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento.

Un soggetto non ha presentato un contributo.

Un operatore condivide la formulazione proposta dall'Autorità, evidenziando tuttavia l'opportunità di prevedere, anche mediante procedure di autoregolamentazione, modalità di gestione informatica delle informazioni detenute dai soggetti sottoposti alla disciplina del *Decreto* per facilitare lo scambio di dati e i relativi flussi economici.

Un soggetto ritiene che lo sviluppo di database adeguati alle nuove esigenze del settore abbia imposto ai soggetti notevoli impegni di risorse: pertanto, imporre alle OGC l'adozione di specifiche modalità di gestione informatica comporterebbe l'alterazione della libera concorrenza di mercato.

Un soggetto auspica che l'attribuzione all'Autorità del ruolo di garante del funzionamento del settore dell'intermediazione dei diritti connessi potendo questa Istituzione efficacemente svolgere una funzione di promozione e mediazione. In particolare, per quel che concerne la rappresentatività delle *collecting*, prospetta la possibilità di riconoscere ad Agcom il controllo e la verifica delle banche dati possedute da ciascun intermediario contenenti i dati identificativi delle opere e dei titolari dei diritti amministrati. Come ipotesi ulteriore, propone che l'Autorità sia l'ente di riferimento per la condivisione di una banca dati unica, interoperabile, regolarmente aggiornata dagli intermediari e liberamente accessibile a tutti i soggetti interessati, contenente le informazioni necessarie a identificare i dati dei titolari dei diritti amministrati da ciascun intermediario. In relazione alle tariffe ritiene necessario promuovere un sistema che permetta la preventiva definizione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utilizzatori attraverso un tavolo unico di concertazione costituito dalle *collecting*, da rappresentanti degli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utilizzatori e dalle Istituzioni. L'Autorità dovrebbe promuovere la creazione di questo tavolo di concertazione *ad hoc*.

Alcune Associazioni, manifestano una forte perplessità in relazione all'utilizzo del procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento sulle sanzioni di cui alla delibera n. 581/15/CONS nei confronti degli esercenti dei pubblici esercizi. Ritengono che l'estrema volatilità delle fruizioni di materiali protetti, con possibilità di continui passaggi nel corso della stessa giornata da una forma all'altra di fruizione e, nell'ambito di ciascuna di esse, da una sorgente ad altra (ad esempio, da un canale radio ad un altro), non trovi adeguata rappresentazione nelle modalità di avvio, incardinamento e definizione del procedimento di cui al citato regolamento. Ciò evidenzia come sia coerente con la normativa del *Decreto* limitare l'ambito di applicazione degli artt. 23 e 41 dello stesso ai soli soggetti già direttamente vigilati dall'Autorità. Inoltre, ritengono opportuno prevedere l'invio periodico di informazioni circa la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva.

Un soggetto ritiene sufficiente il rinvio ai regolamenti sulle sanzioni e sulle ispezioni già in vigore, purché sia chiarito che la loro applicazione è limitata esclusivamente alle fattispecie di cui all'art. 41 del *Decreto*. Suggestisce di inserire l'eventuale coordinamento con le previsioni di preventiva soluzione conciliazione dei conflitti e con le previsioni dei processi negoziali o di auto-regolamentazione. In riferimento alla relazione di trasparenza annuale, suggerisce di specificare che la prima applicazione dell'obbligo sia riferita al termine dell'esercizio nel corso del quale è avvenuta la comunicazione di inizio attività o adeguamento. In relazione alla gestione informatica delle informazioni ritiene che la proposta possa essere considerata opportuna nei termini in cui le procedure di autoregolamentazione portino all'adozione di un protocollo informatico uniforme tra le parti senza indicazioni che possano rimandare ad un obbligo di informazioni da comunicare. Giudica, invece, inopportuno l'invio periodico di informazioni dal momento che ritiene il concetto di "rappresentatività" inapplicabile all'attività di gestione collettiva moderna, come concepita dall'UE. Ritiene auspicabile arrivare negli anni ad un coinvolgimento di Agcom alla raccolta dei dati (anche economici) che rappresentino la quota di mercato o di segmenti di mercato effettivamente intermediati da ciascuna organizzazione.

Un soggetto chiede di valutare l'opportunità di non applicare l'art. 1, comma 16, della delibera n. 220/08/CONS che prevede la possibilità di cooperazione di Agcom con gli ispettori della SIAE. Condivide la scelta di adottare un modello per la segnalazione con la precisazione che in luogo dell'indicazione di "mancato" adempimento si indichi la "violazione" di ciascun obbligo, in quanto potrebbe anche verificarsi un adempimento parziale. Mentre, con riferimento alla gestione informatica delle informazioni non concorda con quanto proposto dall'Autorità, ritenendo che i principali operatori del settore già gestiscono le informazioni con modalità informatiche. In relazione all'invio periodico di informazioni ritiene che sarebbe sufficiente la pubblicazione sul sito *web* di ciascun organismo dell'elenco dei mandanti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un'Associazione ritiene preferibile che il procedimento sanzionatorio per le violazioni sia descritto nel regolamento senza rinvii. In relazione al comma 4, ritiene improprio limitare a solo alcuni casi la sanzione nell'intervallo 10.000-50.000 dal momento che l'art. 41 è più ampio e quindi tutto il secondo periodo del comma 4 dovrebbe essere cassato. Inoltre, suggerisce di ricomprendere anche gli enti di gestione indipendente all'interno del comma 7.

Un operatore chiede di modificare i commi 1, 3, 4 in relazione ai poteri di controllo, ispezione e sanzionatori dell'Autorità, introducendo l'espressa limitazione agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendenti.

Un soggetto propone di emendare il testo, chiedendo di aggiungere al comma 5 il riferimento al comma 4 dell'art. 41 del *Decreto*.

Un'Associazione in merito alla delimitazione dei soggetti che possono presentare una segnalazione, propone di emendare il testo. È favorevole all'istituzione di una banca dati che consenta lo scambio delle informazioni e dei dati, la loro integrazione e libera consultazione ed evidenzia il problema della rappresentatività, ritenendo che l'attività di gestione collettiva dovrebbe essere affidata solo a chi rappresenta un numero minimo di mandanti.

Un'altra Associazione non condivide l'orientamento dell'Autorità di fare rinvio rispettivamente ai Regolamenti sanzioni e ispezioni.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alla richiesta avanzata da alcuni soggetti di disciplinare nel Regolamento il procedimento sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni del *Decreto* senza effettuare rinvii, si ritiene di non accogliere la stessa in considerazione del fatto che la delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, disciplina già in modo generale ed esaustivo i procedimenti sanzionatori dell'Autorità, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e conformemente ai requisiti di partecipazione, rispetto del contraddittorio scritto e orale e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 6, del *Decreto*.

Si evidenzia inoltre che l'Autorità applica comunque le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 41 del *Decreto* in caso di violazione delle disposizioni ivi elencate.

Infine, si ritiene che la richiesta avanzata da un solo soggetto di ricomprendere anche gli enti di gestione indipendenti all'interno del comma 7 sia soddisfatta dall'espressione "altre parti interessate" riportata nell'articolo in questione.

Art. 7 (Comunicazioni all'Autorità)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti non hanno presentato osservazioni in ordine all'articolo in commento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un soggetto non ha presentato contributo.

Alcune Associazioni condividono sotto un profilo sostanziale e formale l'articolo in commento, così come formulato dall'Autorità.

Un soggetto riporta esclusivamente alcune osservazioni in merito ad una parte del modello di segnalazione delle violazioni.

Un'Associazione propone di emendare il testo, chiedendo di aggiungere un nuovo comma che preveda che in sede di prima applicazione del regolamento sono prese in considerazione anche le segnalazioni pervenute prima della pubblicazione della delibera n. 203/17/CONS.

Osservazioni dell'Autorità

In relazione alla richiesta pervenuta da parte di un soggetto di prevedere che in sede di prima applicazione del regolamento vengano prese in considerazione anche le segnalazioni pervenute prima della pubblicazione della delibera n. 203/17/CONS, si chiarisce quanto segue. Nella citata delibera è stato specificato che, al fine di ottemperare alla disposizione dell'art. 41, comma 6, del *Decreto* - relativa all'emanazione di un regolamento per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni - fosse sufficiente effettuare un rinvio alla citata delibera n. 581/15/CONS, già in vigore dal 16 ottobre del 2015, in quanto conforme ai principi generali espressi, fra l'altro, nella legge 18 aprile 1981, n. 689, e confermati dal *Decreto*, di partecipazione dei soggetti interessati, rispetto del contraddittorio scritto e orale, e separazione delle funzioni istruttorie e decisorie. Pertanto la richiesta del soggetto è già stata soddisfatta mediante il rinvio disposto con la delibera n. 203/17/CONS.

Risoluzione alternativa delle controversie su base volontaria

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un'Associazione ritiene necessario che le parti interessate possano adire l'Autorità su base volontaria per la risoluzione delle controversie secondo il metodo delle ADR (*Alternative dispute resolution*) riconoscendole un ruolo di arbitro (*rectius* di arbitratore *ex art. 1349 c.c.*), con costi a carico delle parti proporzionali al risultato dell'accordo ottenuto. Si eviterebbe in questo modo di adire il Giudice ordinario, con aggravii di costi e di ritardi a carico dei titolari dei diritti.

Un soggetto, inoltre, al comma 1, *lett. b*), auspica la previsione di un ruolo propositivo per il miglior funzionamento del mercato da parte dell'Autorità, anche tramite funzioni di supporto/mediazione affidate all'Autorità direttamente dalla direttiva oppure dal *Decreto*. Se si ritiene diversamente le parti potrebbero affidare all'Autorità il ruolo di arbitratore *ex art. 1349 c.c.* almeno con riguardo ai diritti connessi, su base volontaria e tramite procedure di autoregolamentazione.

Un soggetto, infine, propone le modifiche emendative al testo, in quanto la stessa ritiene opportuno individuare un consesso unitario ove sollecitare l'adozione di tariffe condivise con gli utilizzatori e un sistema ove in caso di mancato accordo, un soggetto terzo (come l'Autorità) individui le tariffe eque e ragionevoli da applicare.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Osservazioni dell’Autorità

Il legislatore nazionale ha ritenuto di non dettare specifiche disposizioni di attuazione dell’art. 34 della direttiva 2014/26, recante “*Procedure di risoluzione alternativa delle controversie*”, perché ha ritenuto sufficiente l’attuale disciplina generale sull’ “*Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*” di cui al decr. leg. 4 marzo 2010, n. 28 (cfr. la *Relazione illustrativa*, pag. 12, commento all’art. 39). Si ritiene che la mancata previsione, a livello di norma primaria, di un siffatto potere in capo all’Autorità ne preclude una previsione espressa nel regolamento.

L’Autorità si riserva di assumere ogni più utile iniziativa perché il legislatore le attribuisca formalmente, come in altri settori, il ruolo di terzo arbitratore;

RITENUTA, stante la complessità della materia in oggetto, e soprattutto alla luce delle richieste formulate nel corso della consultazione pubblica da numerosi soggetti, l’opportunità di istituire un apposito Tavolo tecnico funzionale all’adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore di riferimento relativamente a specifiche tematiche correlate all’effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel *Decreto*. In via prioritaria il Tavolo ha lo scopo, tra l’altro, di individuare orientamenti comuni in ordine ai seguenti aspetti: i) certezza dei mandati conferiti; ii) disponibilità di informazioni sui mandati anche con riferimento al caso dei c.d. apolidi; iii) reportistica degli utilizzatori e interoperabilità dei dati; iv) termini e modalità di pagamento dei diritti connessi;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione pubblica da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti evidenziati, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31, del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato il regolamento recante “*Esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, di cui all’Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
2. I modelli da utilizzare per le comunicazioni previste dal regolamento di cui all’Allegato A sono riportati nell’Allegato B. In particolare: B/1 Modulo SIAE, B/2 Segnalazione certificata inizio attività, B/3 Modulo comunicazione adeguamento, B/4 Modulo segnalazione di violazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. È istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità un Tavolo tecnico funzionale all'adozione di soluzioni condivise tra i vari soggetti operanti nel settore di riferimento relativamente a specifiche tematiche, di volta in volta individuate, correlate all'effettiva implementazione delle disposizioni contenute nel *Decreto*. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'Allegato C alla presente delibera.

Napoli, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi